

“AdiR INVESTIMENTO” Tariffa 480

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PAGINA LASCIATA VUOTA
INTENZIONALMENTE

INDICE

	<i>Pag.</i>
<u>NOTA INFORMATIVA</u>	5
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE :</u>	
PARTE I - prestazioni assicurate	11
PARTE II - conclusione del contratto e diritto di recesso	11
PARTE III - durata del contratto e versamenti	12
PARTE IV - rivalutazione del capitale	12
PARTE V - aspetti generali	13
<u>REGOLAMENTO FONDO SPECIALE “PREVIDENZA ATTIVA” :</u>	15
<u>DOCUMENTI PER OPERAZIONI CONTRATTUALI</u>	17

PAGINA LASCIATA VUOTA
INTENZIONALMENTE

NOTA INFORMATIVA

Terminologia:

- 1) Società:** l'Impresa assicuratrice (Compagnia)
- 2) Contraente:** chi stipula il contratto con la Compagnia
- 3) Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto
- 4) Beneficiari:** coloro ai quali spettano le somme assicurate
- 5) ISVAP:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
- 6) Premio:** l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia
- 7) Premio netto:** il premio al netto delle spese previste in polizza
- 8) Riserva matematica:** l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte in futuro ai suoi impegni contrattuali
- 9) Riscatto totale:** è l'operazione con la quale il Contraente interrompe anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di polizza risultante al momento della richiesta.
- 10) Riscatto parziale:** è l'operazione con la quale il Contraente chiede la liquidazione di una parte del capitale assicurato, lasciando il contratto in vigore per il capitale residuo.
- 11) Data di decorrenza:** la data di entrata in vigore dell'assicurazione indicata sul documento di polizza.
- 12) Ricorrenza annuale**
ai fini della rivalutazione: si intende il 1° marzo di ogni anno.

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 174.

La presente nota informativa non è soggetta alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

1) Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

La denominazione della Società è LE ASSICURAZIONI DI ROMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni.

La sede legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in Lungotevere Raffaello Sanzio n° 15 - 00153 Roma - tel. 0658781 – sito internet: www.adir.it - indirizzo posta elettronica: vita@adir.it.

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla Vita e Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 15/02/1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 47 del 25/02/1991.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

2) Definizione del contratto – La polizza “**AdiR Investimento**”, identificata dal codice di **tariffa 480**, è un contratto di assicurazione sulla vita in forma “caso morte a vita intera a premio unico” con rivalutazione annuale del capitale assicurato in base al risultato realizzato dalla gestione separata “Previdenza Attiva”. Questa polizza consente la costituzione di un capitale mediante il versamento di un premio unico iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi.

3) Prestazioni assicurate - Il capitale assicurato è costituito dai versamenti effettuati al netto delle spese, rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute successivo punto 5.

Capitale in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, verrà liquidato ai beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

Riscatto della polizza

Il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di riscatto totale della polizza senza alcuna penalizzazione, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, con conseguente risoluzione del contratto. Il capitale assicurato, rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, verrà liquidato al Contraente. Se la liquidazione totale viene chiesta nel corso del primo anno, è prevista una penalizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2 delle condizioni di assicurazione.

Il Contraente può richiedere anche dei riscatti parziali sulla polizza, non più di una volta in ogni anno solare e dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, a condizione che il capitale assicurato residuo non sia inferiore a 5,000 euro.

4) Durata del contratto – Il presente contratto ha una durata vitalizia, in quanto coincide con la vita dell'Assicurato, ma può essere interrotto su richiesta del Contraente, senza alcuna penalizzazione, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.

5) Rivalutazione delle prestazioni - La sopra citata forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione speciale, denominata "Previdenza Attiva" separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Il tasso annuo di rivalutazione, riconosciuto il 1° marzo di ogni anno sul contratto, è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario conseguito dalla predetta gestione speciale, la commissione di gestione trattenuta dalla Società pari allo 1%. La predetta differenza non potrà, comunque, mai essere negativa.

Nella prima ricorrenza annuale (il 1° marzo successivo alla data di decorrenza della polizza), il capitale assicurato sarà pari: ai premi netti versati maggiorati degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 1° marzo stesso in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato.

Nelle ricorrenze annuali successive (il 1° marzo di ogni anno), il capitale assicurato al 1° marzo dell'anno precedente, sarà aumentato:

- degli interessi calcolati per un anno in base all'ultimo tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato;
- dei premi netti versati nel corso dell'ultimo anno maggiorati degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 1° marzo, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato.

6) Capitale minimo garantito e consolidamento - L'importo minimo liquidabile è pari alla somma dei premi versati al netto delle spese. Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate e restano acquisite in via definitiva a favore dell'Assicurato (consolidamento annuale).

7) Versamenti (Premi) – Le prestazioni assicurate sono garantite a fronte della corresponsione da parte del Contraente, di un premio unico minimo di 5.000 euro più le spese. Oltre al versamento del premio unico è possibile effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a 2.500 euro più le spese.

Ogni pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: presso la Sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza, presso la Direzione Generale della Compagnia, tramite bollettino di conto corrente postale, tramite bonifico bancario oppure tramite addebito bancario.

8) Spese – Sui versamenti la Compagnia trattiene l'importo fisso di 50 euro per ogni versamento.

9) Conversione in rendita (opzione) - E' data facoltà, in qualsiasi epoca, di convertire il corrispondente valore di riscatto totale in una rendita vitalizia rivalutabile di varie forme, soltanto se la rendita annua di opzione è almeno pari a 3.000 euro.

10) Pagamenti della Compagnia - Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, al fine di consentire la corresponsione delle prestazioni assicurate, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti previsti dai moduli di "richiesta di liquidazione" (che costituiscono parte integrante del contratto).

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine ed a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società oppure tramite bonifico bancario, previa consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale.

L'art.2952 del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

11) Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta - Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta quando il Contraente riceve la polizza sottoscritta dalla Compagnia oppure la Compagnia gli abbia inviato per iscritto la comunicazione di accettazione della proposta.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata alla Direzione di "Le assicurazioni di Roma Vita S.p.A." - oppure all'Agenzia presso cui il Contraente ha stipulato il contratto.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) al Contraente il premio eventualmente corrispostole.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate.

12) Entrata in vigore dell'assicurazione - L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 dal giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza, se successivo.

13) Regole relative all'esame dei reclami - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a Le Assicurazioni di Roma – Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Lungotevere Raffaello Sanzio n° 15 , 00153 Roma, fax 06/5884117 – E-mail reclami@adir.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in mancanza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, con sede in Roma 00187 Via del Quirinale, 21, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla nostra impresa.

In relazione alle controversie inerenti l'entità della prestazione assicurativa e/o l'interpretazione del contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, unitamente alla facoltà per l'esponente, di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

14) Legislazione applicabile - Al contratto si applica la legge italiana.

15) Lingua utilizzabile - Il contratto viene redatto in lingua italiana.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

16) Informazioni relative alla Compagnia - La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo, numero telefonico ed indirizzo email.

17) Informazioni relative al contratto - La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

18) Informazioni sulla rivalutazione del contratto - Annualmente La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato. A richiesta del Contraente, da inoltrare a "Le Assicurazioni di Roma Vita S.p.a." Direzione Generale (Lungotevere Raffaello Sanzio, 15 - 00153 ROMA), la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

ASPETTI FISCALI E LEGALI

19) Tassazione dei premi

I premi pagati a fronte di polizze di assicurazione sulla vita sono esenti da tassazione.

20) Tassazione delle somme assicurate

- a) I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita, per questa polizza i pagamenti in caso di riscatto, sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta sostitutiva sui redditi da parte della Compagnia in misura pari al 12,5% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Alla predetta differenza saranno apportati opportuni elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione (cosiddetto equalizzatore). Gli elementi di rettifica sono stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- b) In caso di morte dell'Assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da IRPEF e dall'imposta sostitutiva sui redditi.
- c) In caso di conversione in rendita vitalizia avente funzione previdenziale delle prestazioni maturate in forma di capitale, l'operazione sarà effettuata previa applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% di cui al precedente punto a. Successivamente, gli importi erogati esenti da IRPEF, saranno soggetti annualmente ad un'imposta sostitutiva del 12,5% per la porzione della rendita corrispondente ai rendimenti finanziari maturati in fase di erogazione.

21) Non pignorabilità e non sequestrabilità - Ai sensi dell'art.1923 del Cod. Civ. , le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

22) Diritto proprio del Beneficiario - Ai sensi dell'art.1920 del Cod. Civ., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono quindi soggette all'imposta di successione.

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLA TARIFFA

A **carattere puramente esemplificativo** è stata effettuata una proiezione degli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto, successivamente riportati, ipotizzando di riconoscere a favore degli Assicurati un beneficio finanziario annuo costante **del 3,50%**.

Tale beneficio finanziario è determinato **sulla base di un tasso di rendimento esemplificativo indicato dall'ISVAP nella misura del 4,5% (*)** e sottraendo, secondo le condizioni contrattualmente previste, l'aliquota dell'1%.

Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi di beneficio finanziario riconosciuti dalla Compagnia agli Assicurati negli ultimi cinque anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di stato ed i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

ANNO	BENEFICIO FINANZIARIO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI	TASSO MEDIO DI RENDIMENTO LORDO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI	INFLAZIONE
2000	4,25%	5,57%	2,60%
2001	4,22%	4,93%	2,70%
2002	4,29%	4,67%	2,50%
2003	4,39%	3,73%	2,50%
2004	4,02%	3,59%	2,00%

(*) Non vi è certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tanto meno è possibile prevedere il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

Preventivo valido per tutte le età e per ambedue i sessi

 Tasso di rendimento secondo indicazioni ISVAP : **4,50%**

 Tasso di rivalutazione riconosciuto : **3,50%**

 Durata ipotetica : **20 anni**

 Data di decorrenza : **01/03/2005**

 Premio unico lordo : **10.000 euro**

 Spese : **50 euro**

 Capitale iniziale assicurato : **9.950 euro**

ANNO	VALORE DI RISCOATTO nel corso dell' anno	CAPITALE CASO MORTE nel corso dell'anno
1	9.850	9.950
2	10.298	10.298
3	10.659	10.659
4	11.032	11.032
5	11.418	11.418
6	11.817	11.817
7	12.231	12.231
8	12.659	12.659
9	13.102	13.102
10	13.561	13.561
11	14.035	14.035
12	14.527	14.527
13	15.035	15.035
14	15.561	15.561
15	16.106	16.106
16	16.670	16.670
17	17.253	17.253
18	17.857	17.857
19	18.482	18.482
20	19.129	19.129
Alla fine del 20° anno	19.798	19.798
.....		
Valori minimi garantiti	9.950	9.950

Il Contraente ha il diritto di richiedere chiarimenti al personale addetto alla vendita in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni degli elementi sopra esposti.
I valori indicati si intendono al lordo degli oneri fiscali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PARTE I – PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 1 – Capitale assicurato

Il versamento del premio, al netto delle spese, costituisce il capitale assicurato che, rivalutato nella misura e secondo le modalità previste dal successivo art 9, verrà pagato al Beneficiario designato dopo il decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

In qualsiasi momento il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di riscatto, nei termini indicati al successivo art 2.

La prestazione assicurata in caso di morte viene sempre garantita, qualunque possa essere la causa del decesso, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 2 – Riscatto totale e parziale

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto è riscattabile in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza della polizza, l'importo liquidabile è pari al capitale rivalutato, secondo le modalità previste al successivo art.9, fino alla data di richiesta del riscatto. Se il riscatto avviene prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza della polizza, l'importo del valore di riscatto è costituito dai versamenti effettuati, al netto delle spese, ridotto di una aliquota pari al 1% con il minimo di 100 euro.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale assicurato, non più di una volta in ogni anno solare e dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, in tal caso il capitale residuo continuerà a rivalutarsi come indicato nel successivo Art 9. L'importo residuo, al netto dei riscatti parziali, non potrà comunque essere inferiore a 5.000 euro.

Art. 3 – Conversione in rendita

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi in qualsiasi epoca, il corrispondente valore di riscatto totale potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita vitalizia annua rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) in una rendita vitalizia annua rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c) in una rendita vitalizia annua rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

L'importo della prima annualità di rendita deve risultare almeno di Euro 3.000,00, se inferiore sarà pagato il capitale.

La rendita vitalizia di opzione verrà rivalutata, ad ogni anniversario successivo, secondo le norme stabilite in conformità ai coefficienti di opzione in vigore al momento della richiesta. La rendita annua vitalizia rivalutabile ha funzione previdenziale e non potrà essere riscattata durante il periodo di suo godimento.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 4 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui:

- il documento di polizza, firmato dalla Compagnia, viene sottoscritto dal Contraente e dell'Assicurato (se persona diversa dal Contraente);
ovvero
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Compagnia il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l'accettazione della proposta.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 dal giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza, se successivo.

Art. 5 - Diritto di recesso del contratto

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione. Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia - con lettera raccomandata indirizzata a: "LE ASSICURAZIONI DI ROMA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.p.A." Lungotevere Raffaello Sanzio n° 15 - 00153 ROMA - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di deliberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 dal giorno della spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia (previa consegna dell'originale del documento di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale) provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

PARTE III – DURATA DEL CONTRATTO E VERSAMENTI

Art. 6 – Durata del contratto

La durata del contratto è vitalizia, in quanto coincide con la vita dell'Assicurato. Il contratto tuttavia si estingue nei casi di riscatto totale o di decesso dell'Assicurato.

Art. 7 – Premi

La polizza prevede un versamento unico minimo di 5.000 euro escluse le spese.

Oltre al versamento del premio unico è possibile effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a 2.500 euro più le spese. La conseguente prestazione aggiuntiva verrà sommata, a tutti gli effetti, al capitale già maturato sul contratto.

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: presso la Sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza, presso la Direzione Generale della Compagnia, tramite bollettino di conto corrente postale, tramite bonifico bancario oppure tramite addebito bancario.

Art. 8 – Spese

Su ogni versamento la Compagnia trattiene l'importo fisso di 50 euro.

PARTE IV – RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Art. 9 - Misura e modalità di rivalutazione del capitale assicurato

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Compagnia riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo speciale "Previdenza Attiva", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Ai fini della rivalutazione annuale del capitale, si definisce ricorrenza annuale il 1° marzo di ogni anno.

a) Tasso di rivalutazione

La Compagnia dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il tasso di rivalutazione da riconoscere agli assicurati, ottenuto sottraendo una commissione di gestione del 1% dal rendimento realizzato come da punto 4) del regolamento del Fondo Speciale "PA", nell'ultimo anno solare.

La predetta differenza non potrà, comunque, mai essere negativa.

b) Rivalutazione del capitale assicurato

Nella prima ricorrenza annuale (il 1° marzo successivo alla data di decorrenza della polizza), il capitale assicurato sarà pari: al premio netto versato, più eventuali versamenti netti aggiuntivi, maggiorati degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 1° marzo stesso in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato.

Nelle ricorrenze annuali successive (il 1° marzo di ogni anno), il capitale assicurato al 1° marzo dell'anno precedente, sarà aumentato:

- degli interessi calcolati per un anno in base all'ultimo tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato;
- dei premi netti aggiuntivi versati nel corso dell'ultimo anno maggiorati degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi tra la data di ciascun versamento ed il 1° marzo, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione come sopra determinato.

In caso di morte dell'assicurato, il capitale verrà rivalutato, con le stesse modalità sopra indicate, fino alla data del decesso.

Art. 10 – Capitale minimo garantito e consolidamento

L'importo minimo liquidabile è pari alla somma dei premi versati al netto delle spese. Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate e restano acquisite in via definitiva a favore dell'Assicurato (consolidamento annuale).

PARTE V – ASPETTI GENERALI**Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte del Contraente e dell'Assicurato la Società applicherà quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, dell'eventuale rendita di opzione.

Art. 12 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione di Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche, sottoscritte dal Contraente, devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 13 - Cessione pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione scritta sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 14 - Pagamenti della Compagnia

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, al fine di consentire la corresponsione delle prestazioni assicurate, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti

previsti dai moduli di “richiesta di liquidazione” (che costituiscono parte integrante del contratto) necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine ed a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, previa consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale.

L'art.2952 del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

Art. 15 - Tasse ed imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 16 – Foro Competente

Tasse e imposte relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).



REGOLAMENTO FONDO SPECIALE “PREVIDENZA ATTIVA”

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “*Previdenza attiva*” ed indicata nel seguito con la sigla “PA”.
- 2) Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della gestione “PA”. La gestione “PA” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n° 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 3) La gestione della “PA” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale della Consob ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n° 136, la quale attesta la rispondenza della “PA” al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla “PA”, il rendimento annuo della “PA” quale descritto al seguente punto 4) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
- 4) Il rendimento annuo della “PA”, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della “PA” di competenza di quell'esercizio al valore medio della “PA” stessa.
Per risultato finanziario della “PA” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della “PA” - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella “PA” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto della iscrizione nella “PA” per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio della “PA” si intende la somma della giacenza annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della “PA”.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella “PA”.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo della “PA” l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.
- 5) La Compagnia si riserva di apportare al punto 4) di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della vigente legislazione fiscale.



PAGINA LASCIATA VUOTA
INTENZIONALMENTE

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCATTO PARZIALE

Spett.le AdiR VITA SpA
Ufficio Portafoglio
Lungotevere R. Sanzio n° 15
00153 ROMA

Il sottoscritto Contraente _____ chiede il riscatto parziale della Polizza numero _____ per una somma pari a _____ (indicare importo netto).

A tal fine allega i seguenti documenti :

- fotocopia di un documento di identità valido.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che dalla data della presente si intende ridotta la copertura assicurativa per una somma pari alla quota di cui sopra.

Il richiedente autorizza la Compagnia a bonificare l'importo dovuto sul c/c della

Banca _____ N° conto corrente: _____

ABI: _____ CAB: _____ CIN: _____

intestato a _____ Tel. _____ Firma _____

Nel caso in cui l'intestatario del conto fosse persona diversa dal richiedente, la firma dello stesso dovrà essere autenticata.

Data _____

In fede
(firma del Contraente)

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCOATTO TOTALE

Spett.le AdiR VITA SpA
Ufficio Portafoglio
Lungotevere R. Sanzio n° 15
00153 ROMA

Il sottoscritto Contraente _____ chiede il riscatto
totale della Polizza numero _____.

A tal fine allega i seguenti documenti :

- fotocopia di un documento di identità valido;
- originale di polizza e appendici.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che dalla data della presente si intende cessata definitivamente ad ogni effetto la copertura assicurativa.

Il richiedente autorizza la Compagnia a bonificare l'importo dovuto sul c/c della

Banca _____ N° conto corrente: _____

ABI: _____ CAB: _____ CIN: _____

intestato a _____ Tel. _____ Firma _____

Nel caso in cui l'intestatario del conto fosse persona diversa dal richiedente, la firma dello stesso dovrà essere autenticata.

Data _____

In fede
(firma del Contraente)

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI DECESSO

Spett.le AdiR VITA SpA
Ufficio Portafoglio
Lungotevere R. Sanzio n° 15
00153 ROMA

Il sottoscritto _____ in qualità di beneficiario della Polizza

numero _____ chiede la liquidazione del capitale relativo alla garanzia caso morte oggetto del contratto.

A tal fine allega i seguenti documenti :

- fotocopia di un documento di identità valido;
- copia del codice fiscale;
- originale di polizza e appendici;
- copia di un documento d'identità valido dell'Assicurato solo nel caso in cui questo sia diverso dal Contraente;
- certificato di morte dell'assicurato e relazione medica sulle cause del decesso;
- copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale o clinica privata;
- copia del verbale rilasciato dall'Autorità competente, da cui si desumono le circostanze del decesso (solo in caso di morte per infortunio, suicidio o omicidio);
- copia autentica del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l'indicazione di tutti gli eredi legittimi del de cuius con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi nonché l'eventuale stato di gravidanza della vedova;
- se i beneficiari sono minori od incapaci, decreto del Giudice Tutelare con l'indicazione della persona autorizzata alla riscossione.

Il richiedente autorizza la Compagnia a bonificare l'importo dovuto sul conto corrente della

Banca _____ N° conto corrente: _____

ABI: _____ CAB: _____ CIN: _____

intestato a _____ Tel. _____ Firma _____

Nel caso in cui l'intestatario del conto fosse persona diversa dal richiedente, la firma dello stesso dovrà essere autenticata.

Data _____

In fede
(firma dei Beneficiari)